



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 24/07/2014**

COMUNE DI MASSAFRA

Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale. Ditta S.M.E.T - Società Mediterranea Turismo Srl.

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale 4/02/1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l' art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l' obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all' Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici

VISTO l' art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica";

VISTO il "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" n.18 del 09/10/2013;

VISTO l' art. 4, comma 3, della L.R. 44/2012, come modificata dalla L.R. 4/2014, che delega ai Comuni l' espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS;

PREMESSO che:

con nota prot. n. 10987 del 29/3/2013, il Comune di Massafra trasmetteva all' Assessorato all' Ambiente - Settore Ecologia - Ufficio VIA VAS - la documentazione inerente la verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della legge regionale n. 44/2012, per l' intervento in oggetto, allegando la seguente

documentazione su supporto cartaceo e digitale:

- Rapporto preliminare ambientale
- Elaborato P0 - Relazione Tecnica
- Elaborato P0.1 - Relazione Tecnica Impianti tecnologici
- Elaborato P0.2 - Relazione sui Regimi Vincolistici
- Elaborato P0.3 - Relazione Tecnica sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
- Elaborato R.0 - Inquadramenti territoriali
- Elaborato R.1 - Rilievo dello stato dei Luoghi
- Elaborato R.2 - Rilievo dello stato dei Luoghi
- Elaborato P.1 - Progetto dello Stato Modificato
- Elaborato P.2 - Progetto dello Stato Modificato

con nota prot. del Servizio Ecologia n. AOO\_089-3914 del 18/4/2013, l' Ufficio VAS:

- ai fini della consultazione di cui all' art. 8 co. 2 della L.R.44/2012, comunicava ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale l' avvenuta pubblicazione della documentazione ricevuta dall' autorità procedente sul Portale Ambientale della Regione Puglia ([www.comunedimassafra.it](http://www.comunedimassafra.it))
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Servizio Urbanistica, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Tutela delle Acque;
- Provincia di Taranto - Settore Ecologia e Ambiente, Settore Programmazione e Pianificazione del Territorio;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto,
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Taranto,
- ARPA Puglia
- Autorità Idrica Pugliese
- Provincia di Taranto - Settore Attività Produttive;

raccomandava ai suddetti soggetti l' invio di eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS entro il termine di 30 giorni, invitando altresì l' Autorità Procedente a trasmettere le proprie eventuali osservazioni o controdeduzioni, al fine di fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, nonché trasmettere copi dell' atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano;

Con nota prot. n. 18938 dell' 11/6/2013, il Comune di Massafra trasmetteva all' Ufficio VIA/VAS della Regione Puglia copia della determina dirigenziale n. 1027 del 10/6/2013, quale atto amministrativo di formalizzazione del Rapporto Preliminare di Verifica di assoggettabilità a VAS, relativo al proponente S.M.E.T. - Società Mediterranea Turismo srl;

Con nota prot. n. 2043 del 17/5/2013, l' Autorità Idrica Pugliese trasmetteva il proprio contributo, rappresentando che "per l' intervento in oggetto deve essere verificata la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/ previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato Regionale. Come segnalato nella stessa nota dall' Autorità idrica pugliese, il riferimento per la programmazione delle infrastrutture è il "Piano d' Ambito dell' ATO Puglia", approvato nel Settembre 2002 e successivamente aggiornato in data 27.10.2009 dall' Assemblea dei Sindaci dell' Autorità, nonché dalla "nuova programmazione investimenti 2013", approvata con Deliberazione del Consiglio direttivo AIP n. 5 del 18.03.2013. Il riferimento per le opere di captazione delle acque a servizio del sistema idrico potabile regionale è costituito dagli elenchi allegati alle Disposizioni del Presidente della Regione Puglia n. 01/000875/GAB del 05.02.2008 e n. 0014903 del 28.12.2009;

Con nota prot. n. 6918 del 31/5/2013, la Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia-Taranto

trasmetteva il proprio contributo, non ravvisando motivi ostativi alla realizzazione delle opere previste dal progetto, richiamando comunque alla puntuale osservanza degli artt. 90 e 175 del D. Lgs 42/2004, riguardo all' obbligo di segnalare alle autorità competenti qualsiasi rinvenimento di interesse archeologico che abbia luogo nel corso dei lavori;

Con nota prot. n. 2422 del 30/5/2013, la Regione Puglia - Ufficio Pianificazione della mobilità e dei trasporti trasmetteva il proprio contributo riferendo che gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio Reti ed Infrastrutture;

Con nota prot. n. 48588 del 3/9/2013 l' ARPA Puglia trasmetteva il proprio contributo ponendo l' evidenza di valutare l' opportunità di predisposizione di un piano in ordine alla materia Rifiuti, Rumore, Aria, Acqua e Suolo, suggerendo infine di subordinare la variante alla realizzazione dello specifico intervento, prevedendo nella delibera di approvazione, a tutela dell' interesse pubblico, che la mancata realizzazione del progetto comporti la decadenza della variante ed il ritorno dell' area interessata alla disciplina urbanistica precedente;

Con nota prot. n. 7868 del 8/5/2013, la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto trasmetteva il proprio contributo, rilevando che "l' area interessata dall' intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di vincolo di propria specifica competenza.

Con nota prot. n. 5653 del 10/12/2013, la Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque - Ufficio Programmazione e Regolamentazione trasmetteva il proprio contributo richiamando il rispetto della normativa vigente (il R.R. n. 26 9.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" e fino a quando in vigore le Linee Guida del PTA "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);

Considerato che l' autorità di Bacino aveva già espresso in precedenza il proprio parere in data 24/1/2013, prot. n. 1151, nell' ambito del procedimento attivato dal SUAP ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 160/2010

Che in data 30/10/2013 è entrato in vigore il Regolamento regionale n.18 del 09/10/2013, pubblicato sul BURP n.134 del 15/10/2013;

ATTESO che, nell' ambito del presente procedimento:

- l' Autorità procedente è l' Unione dei Comuni Crispiano - Massafra - Statte, come da deliberazione del Consiglio dell' Unione dei Comuni Crispiano-Massafra-Statte n. 3 del 4/6/2014;

- l' Autorità competente è la Ripartizione Urbanistica ed Ecologia del Comune di Massafra, ai sensi del comma 3, art. 4, della l.r. n. 44 del 14 dicembre 2012, così' come modificata dalla L.R. 4/2014;

Nel paragrafo "Conclusioni" del "Rapporto ambientale" si dichiara che: "[...] non si rilevano aspetti cumulativi degli effetti in quanto, saranno posti in essere tutti gli interventi di mitigazione finalizzati a ridurre e/o annullare qualsiasi impatto ambientale. Gli impatti legati alla realizzazione del progetto in esame, potrebbero, quindi, combinarsi con quelli già indotti dalle strutture esistenti, anche in senso positivo mitigando ulteriormente gli attuali modesti impatti delle strutture presenti.... Il progetto proposto che costituisce variante urbanistica ai sensi dell' art.8 del D.P.R. 160/2010 non apporta elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l' ambiente... Visto lo stato fatiscente di manutenzione di fabbricati in essere, la riqualificazione di queste strutture va potenzialmente a migliorare il contesto ambientale e paesaggistico già' privo di particolare valore... Non si rilevano impatti su aree protette in quanto l' intervento ricade in un' area priva di qualsiasi vincolo di natura ambientale e paesaggistica... In considerazione della materia applicativa e natura normativa dello studio, del suo assetto privo di particolari previsioni trasformative del territorio, privo, altresì, di effetto riduttivo delle componenti ambientali e paesaggistiche si ritiene che non ci si debba attendere impatti di alcun tipo sull' assetto

ambientale comunale. Per cui in considerazione: della natura ed entità dello Studio - del fine per la quale è proposto - degli effetti potenziali attesi dall' attuazione dello stesso si ritiene che da esso non ci si debba attendere impatti ambientali [...]"

VERIFICATA, con esito positivo, la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui al richiamato articolo 7 del regolamento regionale in parola, sulla base della documentazione trasmessa dall' autorità procedente, di cui agli elaborati tecnici innanzi richiamati.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che la " VARIANTE URBANISTICA PER LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO DA AGRICOLO AD ALBERGHERO DI ESISTENTI FABBRICATI RURALI POSTI SU TERRENO AGRICOLO IN LOCALITÀ PATEMISCO ED AMPLIAMENTI FUNZIONALI - DITTA S.M.E.T. - SOCIETA' MEDITERRANEA TURISMO SRL - FOGLIO DI MAPPA 104 PART.LLE 233, 288, 302 E 303

"non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 2, comma 1, lettera a, l.r. 44/2012) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della l.r. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

- come indicato nella nota prot. n. 2043 del 17/5/2013 dell' Autorità idrica pugliese, si verifichi la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale. Come segnalato dall' Autorità idrica pugliese nella nota prot. n. 2043 del 17/5/2013 il riferimento per la programmazione delle infrastrutture è il "Piano d' Ambito dell' ATO Puglia", approvato nel Settembre 2002 e successivamente aggiornato in data 27.10.2009 dall' Assemblea dei Sindaci dell' Autorità, nonché dalla "nuova programmazione investimenti 2013", approvata con Deliberazione del Consiglio direttivo AIP n. 5 del 18.03.2013. Il riferimento per le opere di captazione delle acque a servizio del sistema idrico potabile regionale è costituito dagli elenchi allegati alle Disposizioni del Presidente della Regione Puglia n. 01/000875/GAB del 05.02.2008 e n. 0014903 del 28.12.2009;

- come indicato nella nota prot. n. 6918 del 31/5/2013, della Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia-Taranto, si ottemperi alla puntuale osservanza degli artt. 90 e 175 del D. Lgs 42/2004, riguardo all' obbligo di segnalare alle autorità competenti qualsiasi rinvenimento di interesse archeologico che abbia luogo nel corso dei lavori;

- come indicato nella nota prot. n. 5653 del 10/12/2013, della Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque - Ufficio Programmazione e Regolamentazione, si osservi il rispetto della normativa vigente (il R.R. n. 26 9.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" e fino a quando in vigore le Linee Guida del PTA "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);

- come indicato nella nota prot. n. 48588 del 3/9/2013 dell' ARPA Puglia, si osservino i seguenti adempimenti: Rifiuti: Concreta riduzione delle quantità prodotte da attività di demolizione, scavo e costruzione ed massimizzazione del riciclo e riutilizzo delle stesse nel rispetto dei requisiti delle leggi vigenti come integrazione al bilancio previsto dal R.R. 6/2006; Rumore: Prevedere una serie di interventi che, in fase di esercizio garantiscano livelli acustici ammissibili, preservando i futuri utenti della struttura dai rumori provenienti dalla strada statale. Inoltre, pur essendo una zona prevalentemente agricola, in cui è presumibile una modesta presenza di ricettori sensibili, si adottino, a titolo, indicativo, le seguenti precauzioni: allontanare le sorgenti dai recettori prossimi e sensibili; adottare tecniche di lavorazione meno impattanti e organizzando lavorazioni più impattanti in orari di minor disturbo per l' ambiente

circostante, Introdurre in cantiere macchine e attrezzature in buono stato di manutenzione e conformi alle normative vigenti; compartimentale o isolare acusticamente le sorgenti fisse di rumore e realizzare, laddove possibile, barriere fonoassorbenti in relazione alla posizione degli emettitori maggiormente impattanti; Aria: adottare tutte le precauzioni di carattere gestionale e tecnico per provvedere al contenimento delle emissioni di polveri derivanti dall'attività edilizia attraverso: il contenimento della velocità di circolazione all'interno ed in prossimità del cantiere, la bagnatura delle vie di transito dei mezzi e dei cumuli di inerti, ove necessario, ed in particolare in condizioni sfavorevoli per lo stato dei materiali e/o per l'intensità delle correnti eoliche, la copertura con teli dei cumuli e/o la protezione con barriere semipermeabili fisse o mobili, l'installazione di filtri sui silos di stoccaggio di materiali da costruzione polverulenti. Acqua: contenere gli sprechi di risorsa idrica valutando anche la fattibilità tecnica della raccolta e recupero delle acque piovane, ad esempio per le esigenze di contenimento della polverosità in fase di cantiere di cui al punto precedente e delle acque per lavaggio dei mezzi d'opera per coerenza con gli obiettivi di risparmio e razionalizzazione dell'uso delle acque indicate del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Suolo: Identificare tutte le precauzioni adottate al fine di evitare inquinamenti.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della l.r. 44/2012, "Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 la VARIANTE URBANISTICA PER LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO DA AGRICOLO AD ALBERGHERO DI ESISTENTI FABBRICATI RURALI POSTI SU TERRENO AGRICOLO IN LOCALITÀ PATEMISCO ED AMPLIAMENTI FUNZIONALI - FOGLIO DI MAPPA 104 PART.LLE 233, 288, 302 E 303

ai sensi del combinato disposto del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali"(BURP n.134 del 15/10/2013);

- a demandare all'amministrazione procedente l'assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione della procedura riferita alla variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

## DETERMINA

1. di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 la "VARIANTE URBANISTICA PER LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO DA AGRICOLO AD ALBERGHERO DI ESISTENTI FABBRICATI RURALI POSTI SU TERRENO AGRICOLO IN LOCALITÀ PATEMISCO ED AMPLIAMENTI FUNZIONALI - DITTA S.M.E.T. - SOCIETÀ' MEDITERRANEA TURISMO SRL - FOGLIO DI MAPPA 104 PART.LLE 233, 288, 302 E 303, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
3. di demandare all'amministrazione procedente l'assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione della procedura riferita alla variante in oggetto
4. di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente,
5. di trasmettere il presente provvedimento:
  - alla Regione Puglia Ufficio VIA VAS;
  - alla Regione Puglia - Servizio Urbanistica -, per quanto eventualmente di competenza;
6. - di pubblicare, il presente provvedimento all'albo Comunale, redatto in unico originale e costituito da n. 6 facciate:
  - all'Albo Comunale, dove resterà affisso per dieci giorni consecutivi lavorativi;
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul Portale web del Comune di Massafra - Autorità competente - ai sensi dell'art. 8 comma 5 della l.r. 44/2012;

Il Dirigente la Ripartizione Urbanistica ed EcologiaArch. Luigi Traetta

---